

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BOLOGNA E LA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
"LA BARACCA" PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ EDUCATIVE PRESSO IL
"TEATRO TESTONI", SITO IN VIA MATTEOTTI 16 A BOLOGNA**

TRA

Il **Comune di Bologna** (C.F. 01232710374) legalmente rappresentato dalla Capo Area Educazione Istruzione e Nuove Generazioni, Dott.ssa Veronica Ceruti, domiciliata per la carica in Piazza Maggiore n. 6;

E

La Baracca Società Cooperativa Sociale Onlus di seguito "gestore", (C.F. e P.IVA 02118040373), con sede in Bologna via Matteotti 16, legalmente rappresentata da Gabriele Marchioni nato a Bologna il 22/11/1979 C.F. MRCGRL79S22A9440

Premesso che:

- con atto PG 36083/2025 la Giunta Comunale deliberava di procedere al rinnovo per il biennio 2025-2026 della convenzione Rep.7325/2022 con La Baracca Soc. Coop. Onlus per la gestione del Teatro Testoni, dando atto che il Settore Cultura e Creatività provvedesse alla sottoscrizione della convenzione principale mentre la Capo Area Educazione, Istruzione e Nuove generazioni provvedesse alla sottoscrizione dell'integrazione relativa al contributo di competenza;

- il Settore Cultura è in fase di approvazione della convenzione principale;

Tutto ciò premesso, con la presente scrittura privata, da far valere ad ogni effetto di ragione e di legge, in attuazione della Determinazione Dirigenziale DD/PRO/2025/2443, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 Oggetto e finalità

La presente convenzione ha ad oggetto lo svolgimento delle attività relative all'ambito dell'educazione.

Il gestore si impegna a dialogare con il Comune di Bologna – Area Educazione, Istruzione e nuove generazioni per progettualità relative, in particolare:

- alla progettualità rivolta alla fascia 0/6 anni, per cui si procederà alla stipula di specifici protocolli operativi;
- all'ambito della promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per cui annualmente sarà concordato un piano di attività coerente con il programma di iniziative coordinato dal Comune di Bologna, che potrà prevedere eventi di vario tipo, tra cui anche attività laboratoriali.

Art. 3 Durata

Il presente atto definisce i rapporti convenzionali per il biennio 2025-2026. La convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione, fino alla scadenza del 31/12/2026.

I motivi e le modalità di decadenza, recesso, revoca e risoluzione della convenzione sono dettagliati al successivo Articolo 8.

Art. 4 Sostegno economico

Il Comune si impegna ad erogare al gestore, a sostegno del progetto di attività, per il biennio 2025-2026, un contributo annuo complessivo di euro **40.000,00 (quarantamila/00)** con finanziamento a carico del budget dell'Area Educazione Istruzione e Nuove Generazioni; la quota di contributo di euro 40.000,00 è ulteriormente suddivisa in due voci: euro 30.000,00 (trentamila/00) per il sostegno ai progetti rivolti ai servizi 0/6 ed euro 10.000,00 (diecimila/00) a supporto di ulteriori attività coerenti con il programma di iniziative organizzato dal Comune di Bologna per promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Il contributo annuale corrisposto dal Comune di Bologna sarà corrisposto in due tranches, la prima delle quali corrisponderà al 70% a titolo di anticipo, mentre la seconda sarà erogata a consuntivo dietro presentazione di una relazione delle attività svolte e del bilancio economico e di attività.

L'intero ammontare del contributo annuo erogato dal Comune verrà utilizzato dal gestore a sostegno dell'organizzazione e della gestione delle attività comprese nel programma di attività svolte nel corso del relativo anno.

La presente convenzione non esclude la possibilità per il Comune di Bologna di finanziare eventuali progetti speciali, iniziative culturali e/o di formazione su base annuale o pluriennale, escluse dall'attività ordinaria oggetto della presente convenzione.

All'importo sopra indicato si potranno quindi aggiungere eventuali ulteriori contributi per importi da definire su temi e attività condivise con l'Amministrazione, ferma restando la disponibilità sugli stanziamenti di bilancio.

La presente convenzione non esclude altresì la possibilità di affidare al gestore, sulla base delle disposizioni vigenti, eventuali ed ulteriori servizi di formazione non contemplati nella programmazione annuale di attività che declinerà i contenuti della presente convenzione.

L'Amministrazione procederà periodicamente alla verifica della regolarità della posizione debitoria nei confronti del Comune di Bologna.

La mancata corresponsione di quanto dovuto all'Amministrazione in relazione alla presente convenzione, qualora protratta oltre novanta giorni dalla data della richiesta, potrà dar luogo alla decadenza di diritto della concessione dell'immobile, salvo l'esistenza di piani di rientro approvati dall'Amministrazione e puntualmente rispettati dal soggetto gestore.

In caso di riscontrata irregolarità della posizione debitoria, ai sensi dell'art. 35 bis co. 2 del Regolamento delle Entrate del Comune di Bologna, si valuterà inoltre di disporre il pagamento delle somme dovute dall'Amministrazione mediante compensazione.

Art. 5 Responsabilità e coperture assicurative

Il gestore è esclusivamente responsabile per tutte le attività che si svolgono all'interno della struttura. Il gestore è tenuto ad adempiere a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di salute degli addetti e dei partecipanti alle varie attività (D.Lgs. 81/2008, normative di settore, regolamenti, norme tecniche, ecc). Il gestore, con effetti dalla data di decorrenza della convenzione, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Bologna) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata e con rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.500.000,00 per sinistro. La polizza dovrà inoltre prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande;
- conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati, inclusa l'eventuale concessione dei medesimi a terzi per utilizzi quali convegni, riunioni, eventi e altri;
- committenza di lavori e servizi
- organizzazione di convegni, congressi, manifestazioni culturali o altre;
- danni a cose in consegna e/o custodia, incluso guardaroba;
- danni a cose di terzi da incendio;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il gestore, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il gestore - che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;

- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il gestore si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 2.500.000,00 per sinistro e Euro 1.000.000,00 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

- Incendio e rischi accessori per danni arrecati ai locali, strutture, mobili e altri beni dati in concessione dal Comune: i beni di proprietà del Comune o da esso comunque messi a disposizione per la presente concessione sono assicurati a cura del Comune stesso contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori e il Comune si impegna nell'ambito di tale polizza ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 C.C.) nei confronti del

gestore per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa. Il gestore a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune per danni a beni di proprietà del gestore stesso o da esso tenuti in uso, consegna o simili e si impegna a stipulare propria polizza incendio e rischi accessori per tali suoi beni, comprensiva di una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti del Comune (e suoi collaboratori) per quanto risarcito ai sensi delle polizza stessa. In caso di concessione a terzi (anche per brevi periodi) dell'uso e/o conduzione di spazi e/o attrezzature, così come in caso di attività in essi svolte da terzi, anche solo temporaneamente (es.: catering o simili), il gestore si impegna a richiedere a tali terzi di provvedere alla stipula di copertura RCT avente requisiti analoghi a quelli di cui sopra. L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze dei terzi cui il gestore abbia concesso l'uso di spazi e/o attrezzature come sopra e/o l'eventuale approvazione espressa del Comune sull'assicuratore prescelto dal gestore - che invierà copia delle polizze al Comune di Bologna - non esonerano il gestore stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative, tenendone indenne il Comune.

Art. 6 Informazione, rendicontazione e verifiche sulla gestione

Il gestore si impegna a presentare al Comune i bilanci preventivi e consuntivi dell'attività annuale complessiva, accompagnati da una relazione sul programma svolto, con tutte le informazioni necessarie a valutarne l'efficacia. Il gestore si impegna a fornire tempestivamente al Comune tutti i dati e le informazioni che verranno richiesti ai fini del monitoraggio sulle attività del teatro e a condividere una valutazione d'impatto sulle attività svolte, utilizzando strumenti e metodi adeguati, nonché identificando obiettivi concreti e misurabili.

Il gestore si impegna a consegnare annualmente al Comune di Bologna - Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni:

- entro il 28 febbraio un progetto di massima delle iniziative previste per l'anno corrente, corredato da relativo bilancio di previsione;
- entro il 31 marzo la seguente documentazione, relativa all'attività svolta nell'anno precedente: relazione dettagliata sul programma, consuntivo del progetto comprensivo di bilancio complessivo, tabella riepilogativa con gli estremi dei documenti fiscali attestanti le spese sostenute e relativi pagamenti per l'importo del contributo annuale oggetto della presente convenzione.

La documentazione sopra richiesta dovrà essere redatta su apposita modulistica predisposta dal Comune. Il Comune procederà con controlli a campione per verificare la corrispondenza tra quanto indicato e i documenti giustificativi di spesa;

- il bilancio annuale d'esercizio (stato patrimoniale e conto economico);
- il tariffario annuale dei costi di utilizzo del teatro da parte di terzi, che potrà essere aggiornato nel corso dell'anno.

Eventuali scostamenti significativi nel bilancio presentato o nelle attività proposte dovranno essere segnalati e saranno presi in considerazione modalità alternative di svolgimento delle

attività; il contributo economico verrà erogato in relazione alle spese effettivamente sostenute e inserite nella tabella riepilogativa.

Il gestore si impegna, inoltre, a:

- farsi carico di tutti gli adempimenti in materia contrattuale, contributiva, previdenziale, assicurativa e di sicurezza sul lavoro per il personale dipendente, i prestatori d'opera e i collaboratori, anche a titolo volontario, con particolare riferimento all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dei protocolli sulla salute e sicurezza definiti sia a livello nazionale che territoriale nel rispetto delle linee indicate nel "Protocollo di buone pratiche per lavoratrici e lavoratori dello spettacolo e della produzione culturale" siglato tra Comune di Bologna e SLC, CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL in data 23 marzo 2021;
- mettere in atto buone pratiche che favoriscano l'accessibilità dell'attività del teatro a diverse fasce di pubblico, anche con particolare riferimento alle persone con disabilità e bisogni speciali;
- mettere in atto buone pratiche volte alla sostenibilità ambientale e al contrasto al cambiamento climatico, con particolare riferimento all'eliminazione della plastica monouso.

Art. 7 Promozione

Tutti gli strumenti pubblicitari dovranno contenere con la dovuta evidenza l'indicazione che le attività sono realizzate con il sostegno del Comune; in particolare il gestore si impegna a far comparire all'interno di tutti gli strumenti di comunicazione e promozione della propria attività il logo del Comune di Bologna concordandone le modalità.

Inoltre, il gestore si impegna a condividere le proprie progettualità all'interno di specifici strumenti promozionali del Comune di Bologna.

Art. 8 Recesso, decadenza, risoluzione e revoca della convenzione

Il gestore ha la facoltà di recedere dalla convenzione con preavviso di almeno mesi 6 da comunicarsi al Comune di Bologna mediante comunicazione scritta. Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto al gestore all'atto della riconsegna. In caso di grave inadempimento da parte del gestore agli impegni assunti con la sottoscrizione della presente convenzione, indicati nel precedente art. 2, il Comune di Bologna potrà, previa formale contestazione, dichiarare la risoluzione della convenzione con effetto immediato, fatte salve le eventuali azioni nei confronti del gestore per il risarcimento di eventuali danni. In caso di risoluzione della convenzione, nessun onere, rimborso o indennizzo graverà sul Comune.

Ulteriore caso di decadenza si rinviene nel caso in cui il gestore non risulti in qualsiasi momento più in possesso dei requisiti necessari per l'assegnazione del contributo e che legittimano e giustificano la sottoscrizione del presente atto.

Art. 9 Controversie e spese contrattuali

Sono a carico del gestore, senza alcun onere per il Comune di Bologna, tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti il presente atto, ivi compresa la registrazione.

Per la definizione di qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione, è competente il Foro di Bologna.

Art. 10 Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Bologna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali forniti per la partecipazione all'avviso e per la successiva erogazione del contributo al soggetto beneficiario.

Titolare del Trattamento: il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Bologna, con sede in piazza Maggiore 6 - 40121 Bologna.

Responsabile della protezione dei dati personali: il Comune di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA (dpo-team@lepidait).

Responsabili del trattamento: il Comune di Bologna può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui abbia la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte del Comune istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento"; tali soggetti vengono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

Soggetti autorizzati al trattamento: i dati personali forniti sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali forniti.

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali forniti viene effettuato dal Comune di Bologna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso dell'interessato. I dati personali saranno trattati per verificare il possesso dei requisiti di legge per la partecipazione a gare pubbliche e per la stipulazione di un contratto di fornitura con ente pubblico.

Destinatari dei dati personali: i dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione. Saranno comunicati agli uffici INPS/INAIL, Casellario Giudiziale e Prefettura per i controlli di legge, come indicato nel Registro dei trattamenti.

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i dati personali raccolti non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

Periodo di conservazione: i dati raccolti sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

L'interessato ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;

- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo che precede, al Comune di Bologna, protocollogenerale@pec.comune.bologna.it.

Conferimento dei dati: il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di addivenire alla stipula della presente convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto
Bologna, data

per il Comune di Bologna,
la Capo Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni,
Veronica Ceruti

per La Baracca Società Cooperativa Sociale Onlus
Il Legale Rappresentante
Gabriele Marchioni